



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Corigliano Calabro
ORDINANZA

“Fuochi pirotecnici per il “Crosia Summer Fest 2026”

Località: Lungomare Cento Fontane — Comune di Crosia (CS).

Data e orari: dalle ore 22:00 del 23 agosto 2026 alle ore 02:00 del 24 agosto 2026.

Organizzatore: Ditta “Pirotecnica di Mainieri Roberto” - Castiglione Cosentino (CS). -

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Corigliano Calabro,

- Vista: l'istanza pervenuta dalla Ditta Pirotecnica di Mainieri Roberto con sede legale in Castiglione Cosentino (CS), con la quale il titolare della predetta ditta ha chiesto l'autorizzazione allo sparo di fuochi d'artificio in onore dei festeggiamenti del “Crosia Summer Fest 2026”, da svolgersi dalle ore 23:00 del giorno 23 agosto 2026 sino alle ore 02:00 del giorno 24 agosto 2026 in località Lungomare Cento Fontane del Comune di Crosia (CS), nel punto di coordinate di cui allo stralcio planimetrico in allegato (DATUM WGS84);
- Vista: l'autorizzazione per l'accensione ai fuochi d'artificio prot. n. 05 rilasciata dal Sindaco del Comune di Crosia (CS) in data 20 agosto 2026, ai sensi dell'art. 57 e del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), e dell'art. 101 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- Vista: l'autorizzazione demaniale marittima prot. n. 2/2026 rilasciata dal Comune di Crosia (CS) in data 20 agosto 2026, finalizzata all'occupazione temporanea per lo svolgimento del suddetto spettacolo pirotecnico;
- Vista: la polizza assicurativa, della società Generali, a copertura della responsabilità civile per l'espletamento delle attività pirotecniche di che trattasi, con scadenza in data 27 maggio 2027;
- Visto: il Testo unico delle leggi pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ss.mm.ii.;
- Vista: la circolare n. 559/c.25055XV.A.MASS del 11 gennaio 2001, recante disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- Vista: la circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS del 20 maggio 2014, recante integrazioni alla sopra citata circolare n. 559/c.25055XV.A.MASS del 11 gennaio 2001;
- Visto: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- Vista: l'ordinanza n. 28/2010 del 10 maggio 2010 di questa Capitaneria di porto, così come modificata dall'ordinanza n. 47/2011 del 26 maggio 2011;

Vista: l'ordinanza n. 37/2025 del 23.05.2025 di questa Capitaneria di porto, che regola la disciplina della sicurezza balneare nell'ambito del Circondario marittimo di Corigliano Calabro;

Vista: la vigente ordinanza balneare del Comune di Crosia (CS);

Visto: il messaggio prot. 50743/n/ES del Comando Interregionale marittimo Sud di Taranto in data 04.03.2026, avente per oggetto le procedure di richiesta nulla osta per eventi/manifestazioni minori e per l'emanazione degli avvisi urgenti ai naviganti;

Visto il Regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), ratificato e reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;

Visti: gli artt. 17, 30, 32 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

Visti: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

- ai soli fini della sicurezza della navigazione, che dalle ore 22:00 del giorno 23 agosto 2026 sino alle ore 02:00 del giorno 24 agosto 2026 si svolgerà, da parte della Ditta in premessa richiamata, uno spettacolo pirotecnico con accensione e sparo di fuochi d'artificio in località Lungomare Cento Fontane del Comune di Crosia (CS), meglio individuato in planimetria allegata alla presente e, più precisamente, con accensione e sparo dei fuochi nel sotto riportato punto di coordinate:

CENTRO AREA SPARO FUOCHI	
Latitudine	Longitudine
39° 36' 22" N	016° 47' 20" E
Datum WGS84	

ORDINA

Articolo (Condotta delle unità navali)

Ai soli fini della sicurezza della navigazione, nell'arco temporale di cui al "RENDE NOTO" e, comunque fino al termine delle operazioni di bonifica da effettuarsi a cura del pirotecnico autorizzato, in conformità a quanto prescritto in seno alle autorizzazioni rilasciate al predetto fuochista abilitato all'accensione di fuochi d'artificio, negli specchi acquei aventi centro coincidente con i suddetti punti di sparo e raggio di metri 500 (cinquecento) È VIETATO:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che a uso professionale;
- effettuare la balneazione e qualsiasi attività di immersione;
- svolgere attività di pesca sportiva, di qualsiasi genere;
- qualsiasi altra attività comunque connessa ai pubblici usi del mare.

Non sono soggette ai divieti di cui sopra:

- le unità della Guardia costiera e delle forze di Polizia in servizio;

- le unità di primo soccorso e supporto alla manifestazione.
- Le unità di primo soccorso e supporto alla manifestazione.

Le unità navali nelle vicinanze allo specchio acqueo in parola dovranno prestare la massima attenzione.

Articolo 2

(Obblighi e prescrizioni)

Fatto salvo quanto previsto da eventuali provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è fatto obbligo all'organizzatore della manifestazione di osservare gli obblighi e le prescrizioni delle autorizzazioni citate in premessa, nonché attenersi alle sottoelencate prescrizioni:

- a) la manifestazione pirotecnica deve essere interrotta qualora risultino violate o inapplicabili la presente ordinanza ovvero le autorizzazioni richiamate in premessa o, comunque, nel caso in cui l'attività, per qualsiasi causa, non possa più svolgersi in sicurezza;
- b) accertarsi che le condizioni del vento siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in programma e sospenderla qualora, il mutamento delle condizioni meteo o altra circostanza renda ragionevolmente consigliabile tale decisione;
- c) delimitare opportunamente la zona interessata dalla manifestazione;
- d) confermare, anche per le vie brevi, lo svolgimento della manifestazione almeno 24 ore prima del suo inizio;
- e) comunicare alla Sala operativa della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro l'inizio, la fine della manifestazione, ovvero qualora ricorrano i casi di cui ai precedenti punti a) e b);
- f) provvedere, al termine della manifestazione e al fine di tutelare la pubblica incolumità e l'ambiente in generale, alla bonifica dell'area interessata dalla medesima dandone comunicazione al Comune di Crosia (CS) e alla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.

Articolo 3

(Sanzioni)

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca diverso illecito amministrativo ovvero reato, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ss.mm.ii., ovvero ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

Articolo 4

(Pubblicità)

La presente Ordinanza è pubblicata mediante inserzione sul sito internet istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto — Guardia Costiera¹ ed entra in vigore secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge 9 giugno 2009, n. 69.

Corigliano-Rossano (CS). —

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Tullio ARCANGELI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07 marzo 2005, n. 82. —

¹ <https://www.guardiacostiera.gov.it>

CENTRO AREA SPARO FUOCHI	
Latitudine	Longitudine
39° 36' 22" N	016° 47' 20" E
Datum WGS84	

